

Codice A1618A

D.D. 21 marzo 2025, n. 192

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta al cambio d'uso da bosco a seminativo
- Proponente: Cascina Camera Società Semplice Agricola.



ATTO DD 192/A1618A/2025

DEL 21/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta al cambio d’uso da bosco a seminativo – Proponente: Cascina Camera Società Semplice Agricola.

Premesso che:

- in data 5 settembre 2024, ns. prot. n. 148994, è pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cherasco l’istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dalla Società Semplice Agricola Cascina Camera (P. IVA 03319130047);
- l’intervento, da realizzarsi nel comune di Cherasco (CN), in Regione Piana, su area censita al Catasto Terreni al foglio 72, mappale 19, consiste nel disboscamento e livellamento del terreno per uso del suolo a seminativo, e interessa una superficie in vincolo idrogeologico di 19.394 m² interamente boscati e volumi di scavi e riporti pari a 5.818 m³;
- l’intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza regionale ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

Visti:

- la nota prot. 161958 del 26 settembre 2024 con la quale è stato chiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell’area d’intervento;
- la richiesta d’integrazioni documentali formulata dal suddetto Settore con nota prot. 185961 del 4 novembre 2024 e inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cherasco con nota prot. 190708 del 12 novembre 2024;
- la nota di trasmissione della documentazione integrativa pervenuta dal SUAP con prot. n. 205820 del 5 dicembre 2024;
- il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo –

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 31913 del 27 febbraio 2025, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

Preso atto che:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con D.D. 231/A1614A/2024 del 04 aprile 2024, il titolare dell'autorizzazione ha versato, al momento della presentazione dell'istanza, le dovute spese d'istruttoria;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo l'intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio, è esente dall'obbligo di versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989;
- l'intervento in oggetto è altresì esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. n. 45/1989 per i motivi di cui al punto precedente;
- ai sensi dell'art. 19, comma 7, della L.R. n. 4/2009, l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione in quanto volto al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati in area caratterizzata da robinieto e boscaglia pioniera d'invasione;
- ai sensi dell'art. 19 comma 11 della L.R. 4/2009 e s.m.i. le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatte salve le eccezioni di legge;

Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cherasco; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione

in materia di boschi e di terreni montani";

- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;
- Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

1. Di richiamare le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Società Semplice Agricola Cascina Camera (P. IVA 03319130047) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo su area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Cherasco (CN), in Regione Piana, censita al Catasto Terreni al foglio 72, mappale 19, consistenti nel disboscamento e livellamento del terreno per uso del suolo a seminativo, per una superficie pari a 19.394 m² e volumi di scavi e riporti pari a 5.818 m³.

3. Di subordinare l'autorizzazione al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

3.1. dovrà essere mantenuta una fascia di almeno 4 m rispetto al ciglio delle scarpate in dissesto;

3.2. gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in aree idonee, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche;

3.3. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, durante e successivamente ai lavori non si dovranno abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in prossimità o negli alvei dei corsi d'acqua, in canali, fossi e impluvi in genere;

3.4. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti terra;

3.5. durante gli interventi di taglio, di esbosco e di realizzazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali, nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;

3.6. nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento Forestale (L.R. 4/2009, art. 13).

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 19 comma 11 della L.R. 4/2009 e s.m.i. le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatte salve le eccezioni di legge.

5. Di precisare che la presente autorizzazione:

5.1. ha validità di quarantotto mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

5.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza di tali provvedimenti;

5.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

5.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

5.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

6. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

6.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

6.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

6.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

6.4. è tenuto a dare comunicazione della data d'inizio lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Bra;

6.5. almeno 30 giorni prima della data d'inizio lavori, attraverso l'applicativo "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)" disponibile online sul Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR), dovrà trasmettere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, tra l'altro, l'acquisizione di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento, nonché l'impegno al versamento del deposito cauzionale e della compensazione se dovuti;

6.6. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Bra la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione

dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

7. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cherasco.

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

9. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data,
Prot. n. (*)/A1816B

Classificazione:07/13.160.70/ATZVI25/1374/2024C

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Allegati://

Al Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

OGGETTO: L.R. 45/1989 e s.m.i. - L.R. 4/2009 e s.m.i. Istanza della soc. Cascina Camera Società Agricola. Comune di Cherasco (CN) loc. Regione Piana.
Parere tecnico – geologico.

In riferimento alla nota di codesto Settore, in cui si inviava il progetto revisionato, pervenuta in data 6/12/2024 al ns. prot. n. 58246, relativamente all'istanza della Cascina Camera Società Agricola, nel Comune di Cherasco (CN), loc. Reg. Piana, volta ad ottenere l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo da bosco a seminativo.

Al progetto integrato e all'istanza originale a cui sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnica (arch. Franco Monchiero, geom. Guido Magliano);
- relazione geologica – geotecnica (a firma del geol. Sergio Rolfo);
- progetto con tavole grafiche (planimetrie, sezioni, arch. Franco Monchiero, geom. Guido Magliano);
- relazione forestale (a firma del Dott. For. Marco Calandri);
- tavola unica progetto finale (arch. Franco Monchiero, geom. Guido Magliano - Dicembre 2024).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale e del sopralluogo congiunto e concordato effettuato, risulta che il progetto consiste, in sintesi, nella modificazione/trasformazione d'uso del suolo, per i per lavori finalizzati al recupero di superficie boscata ad uso agricolo, su un'area totale modificata di 20.394 m², boscata e per un volume totale, senza scavi e riporti effettivi, ma esclusivamente di aratura a seguito dell'estirpo della vegetazione quantificato per una profondità massima di circa 0,80 m, pari a circa un "livellamento" di 6.120 m³. Sono previste ricalibrature all'attuale sistema di regimazione delle acque superficiali, con due fossi di guardia e scarico nel canale di scolo esistente, che confluisce nel Rio sottostante. La revisione progettuale (Dicembre 2024), a seguito del mantenimento di una fascia di almeno 4 m rispetto al ciglio delle scarpate in dissesto, prevede la trasformazione di



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

superfici boscate pari a 19.394 m², per una profondità di aratura – livellamenti pari a 0,60m, che comporta una volumetria di movimenti terra pari a circa 5.818 m³.

Da un punto di vista stratigrafico l'area interessata è costituita da una coltre coinvolta dai lavori, da materiale alluvionale sabbioso – ghiaioso, come evidenziato dalla relazione geologico tecnica.

Dalla cartografia di pianificazione consultata i mappali su cui verrà effettuato l'intervento di recupero, sono identificati nella classe II del PRGC del Comune di Cherasco (CN), le zone di margine rappresentano l'orlo di un antico terrazzo fluviale, con perimetrazione di valle in dissesto con tipologia "Ee", nel quadro di sintesi dei dissesti degli allegati al PRG, adeguati al PAI.

Considerata la predisposizione a progetto di regimazione delle acque superficiali ed i movimenti terra limitati esclusivamente all'aratura, la modesta pendenza, nonché la presenza principale di boscaglia d'invasione, l'intervento risulta compatibile con le condizioni di equilibrio idrogeologiche locali, a patto che venga rispettato il progetto presentato agli atti e le prescrizioni dettate di seguito.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici-tecnici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo di una superficie boscata finalizzate al ripristino agricolo, da parte della Società Agricola Cascina Camera, per una superficie complessiva di circa 19.394 m² (movimenti terra esclusivamente per aratura - livellamento di circa 0,60 m, pari a circa 5.818 m³), sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Cherasco (CN), Foglio n. 72, mappale 19, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. dovrà essere mantenuta una fascia non soggetta a trasformazione del suolo di almeno 4 metri dai cigli di scarpata (che risultano in dissesto perimetrato "Ee": aree ad elevata acclività in corrispondenza dei terrazzi ed incisioni lungo il reticolo idrografico ... con possibili fenomeni di dissesto legati all'evoluzione del reticolo idrografico" – "orlo di antico terrazzo fluviale", cfr. PRG adeguato al PAI), posti sui lati Ovest e Nord del sito, mantenendo le zone definite in progetto "arginelli di sicurezza" disposti lungo i cigli di scarpata;*
- 3. il sistema di regimazione delle acque dovrà essere mantenuto in piena efficienza e non arrecare danni alle proprietà limitrofe;*
- 4. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
- 5. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- 6. i materiali di risulta che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
- 7. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;*
- 8. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre i 60 centimetri di profondità;*



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

9. *a seguito della trasformazione del bosco dovrà essere mantenuta la destinazione agricola, per almeno 15 anni, come previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19, L.R. 4/2009 e s.m.i.*

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

Il funzionario istruttore:

M. Rozio – tel. 0171 321933

Corso Kennedy, 7 bis
12100 CUNEO
Tel. 0171321911